



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali (CGA) /

Assicurazione di responsabilità civile per i danni patrimoniali degli organi societari (D&O)

Edizione 10.2013

Sommario

La vostra assicurazione di responsabilità civile in sintesi.....	3	C12	Sequestro di beni patrimoniali.....	10	
A	Introduzione e definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione.....	5	C13	Costi di estradizione.....	10
B	Disposizioni generali.....	6	C14	Assicurazione previdenziale per nuove società affiliate.....	10
B1	Rischio assicurato, attività assicurata e responsabilità civile assicurata.....	6	D	Sinistri.....	10
B2	Validità temporale.....	6	D1	Prestazioni.....	10
B3	Validità territoriale.....	7	D2	Franchigia.....	11
B4	Esclusioni generali.....	7	D3	Avviso sinistri	11
C	Estensione della copertura assicurativa Disposizioni particolari.....	8	D4	Obbligo d'informazione in caso di sinistro.....	11
C1	Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo (incl. spese per indagini o inchieste).....	8	D5	Trattamento del danno.....	11
C2	Rinuncia all'eccezione della colpa grave.....	8	D6	Buona fede contrattuale.....	12
C3	Richieste di risarcimento in relazione al contratto di lavoro.....	8	E	Disposizioni varie.....	12
C4	Difesa contro pretese ingiustificate in relazione a imposte indirette / dirette.....	8	E1	Inizio e scadenza del contratto.....	12
C5	Spese in caso d'urgenza.....	8	E2	Aggravamento e diminuzione del rischio.....	12
C6	Richieste imminenti.....	8	E3	Obbligo d'informazione.....	13
C7	Mandati in commissioni di previdenza interne..	8	E4	Collocamento in borsa	13
C8	Mandati presso società terze (mandati di terzi).	9	E5	Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi contrattuali.....	13
C9	Inclusione nella copertura della società stipulante o delle sue società affiliate in caso di indennizzo (company reimbursement).....	9	E6	Imputazione di conoscenza (severability).....	13
C10	Copertura per le spese di indagine in caso di inchiesta in una fattispecie della società.....	9	E7	Prescrizione relativa al contratto di assicurazione.....	13
C11	Costi di reputazione.....	10	E8	Premio.....	13
			E9	Cessione di diritti.....	13
			E10	Cessione di pretese di risarcimento.....	13
			E11	Altre assicurazioni (sussidiarietà).....	14
			E12	Liechtenstein.....	14
			E13	Diritto applicabile e foro competente.....	14
			E14	Sanzioni.....	14

Per facilitare la lettura è stata usata solo la forma maschile, la quale tuttavia sottintende anche quella femminile.

La vostra assicurazione di responsabilità civile in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

La base per questa assicurazione di responsabilità civile è costituita dalle presenti Condizioni Generali (CGA), nonché dalle Condizioni Particolari (CPA) integrate nell'offerta e nella polizza. Le CPA prevalgono sulle CGA.

Chi è l'assicuratore?	AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (in seguito "AXA"), società anonima con sede a Winterthur e società affiliata del Gruppo AXA.
Quale rischio e quale responsabilità civile sono assicurati?	AXA fornisce protezione assicurativa per le persone assicurate nello svolgimento della loro funzione o in qualità di organo societario dello stipulante , delle sue società affiliate e/o presso società terze assicurate.
Quali pretese sono coperte dall'assicurazione?	AXA presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti delle persone assicurate (B1.1 CGA).
Quali danni sono assicurati?	L'assicurazione copre i danni patrimoniali (B1.1 CGA).
Quali persone sono assicurate?	L'assicurazione copre tutti gli organi societari passati, attuali e futuri dello stipulante e/o di una società affiliata , nonché gli ulteriori soggetti che rientrano nella cerchia di cui alle disposizioni A5 CGA.
Quali prestazioni sono assicurate?	<p>AXA indennizza l'ammontare che le persone assicurate sono tenute a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1 CGA). In caso di sinistro, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica passiva secondo la disposizione D1.1.2 CGA).</p> <p>AXA anticipa inoltre i costi di difesa in caso di pretese avanzate in relazione alla violazione intenzionale delle prescrizioni di legge e delle decisioni delle autorità, ovvero in caso di violazione consapevole di obblighi o di percepimento illecito di prestazioni (D1.1.3 CGA).</p> <p>Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e al massimale speciale che figurano nella polizza.</p>
Che cosa è escluso dall'assicurazione?	<p>La copertura assicurativa prevede delimitazioni in alcuni ambiti (ad es. B4 CGA). Qui di seguito sono elencate le principali esclusioni. L'assicurazione non copre le pretese</p> <ul style="list-style-type: none">- in rapporto con un'attività professionale;- derivanti da violazione intenzionale di prescrizioni di legge o decisioni dell'autorità o da violazione consapevole di obblighi. È fatto salvo l'anticipo dei costi di difesa;- che superano il valore di compensazione di un danno pecuniario. Per tali pretese si intendono in particolare i risarcimenti a carattere punitivo o aventi finalità penali accessorie (ad es. multe, pene pecuniarie o convenzionali, punitive damages o exemplary damages);- che si trovano in rapporto con circostanze già denunciate in precedenza in virtù di un altro contratto di assicurazione oppure nel corso di un'altra validità contrattuale della presente polizza;- per i danni che le persone assicurate hanno cagionato consapevolmente. È fatto salvo l'anticipo dei costi di difesa. <p>L'elenco non è esaustivo; sono applicabili le condizioni d'assicurazione specificate nell'offerta e nella polizza.</p> <p>Singole esclusioni possono essere soppresse mediante inclusione nell'assicurazione di adeguate coperture aggiuntive. Informazioni più dettagliate figurano nell'offerta e nella polizza.</p>
Cosa bisogna sapere in merito alla somma assicurata e ai massimali speciali?	La somma assicurata e i massimali speciali indicati nell'offerta e nella polizza valgono come garanzia unica per anno di assicurazione (D1.2.5 CGA).
Cosa bisogna sapere in merito alla franchigia?	Per ogni sinistro la persona assicurata è tenuta ad assumersi la franchigia che è indicata nell'offerta e nella polizza.
Dove e quando è valida l'assicurazione?	L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo (escl. USA e Canada) durante il periodo di validità del contratto. È fatta salva la disposizione B3.2 CGA.
Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa / il contratto?	La data di decorrenza e quella di scadenza della copertura assicurativa, ossia del contratto, sono indicate nell'offerta e nella polizza.

Cosa succede alla scadenza del contratto?

Alla scadenza, il contratto si rinnova per un ulteriore anno (E1.1 CGA), a condizione che

- esso non venga disdetto entro i termini previsti da una delle parti contraenti;
- durante la durata contrattuale non siano state avanzate pretese o sollevate circostanze particolari;
- nell'esercizio concluso il conto annuale (chiusura individuale e, se disponibile, chiusura consolidata) dello **stipulante** e delle sue **società affiliate** non presenti un capitale proprio negativo.

Qual è la base per il calcolo dei premi?

Il modo di calcolare i premi è definito nell'offerta e nella polizza.

Cosa bisogna sapere in merito al premio e al pagamento del premio?

L'ammontare del premio è indicato nell'offerta e nella polizza ed è esigibile il primo giorno di ogni **anno di assicurazione** (E8 CGA).

Quali ulteriori obblighi hanno lo stipulante e le persone assicurate?

Lo **stipulante** e le **persone assicurate** hanno ad esempio l'obbligo di

- notificare il prima possibile il verificarsi di un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (D3.1 CGA);
- fornire immediatamente qualsiasi comunicazione, decisione e informazione riguardante un sinistro nonché trasmettere tutti gli elementi di prova e i documenti relativi al caso (D4 CGA);
- astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato (o con chi lo rappresenti) concernente le pretese di risarcimento e, inoltre, non riconoscere responsabilità o richieste di nessun genere né concludere transazioni o effettuare pagamenti a titolo di risarcimento, fatto salvo il caso in cui AXA abbia dato il suo consenso a riguardo (D6 CGA);
- notificare il prima possibile (e comunque non oltre 60 giorni) e per iscritto ad AXA qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità alla conclusione del contratto (E2 CGA).

Eventuali obblighi particolari figurano nelle condizioni contrattuali individuali riportate nell'offerta e nella polizza.

Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?

Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza tra l'altro dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), salvati in uno schedario elettronico;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull'andamento dei sinistri ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti come i dossier delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data riscossione premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

Per snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi), le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein si garantiscono reciprocamente il diritto di consultare i dati di base dei clienti (allo scopo d'identificare il cliente), i dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e i profili cliente allestiti.

Importante!

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza, nelle CGA e nelle CPA pattuite individualmente.

A Introduzione e definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione

Definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione

I termini utilizzati nella polizza e nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione sono evidenziati in grassetto e significano:

A1 Violazione di obblighi

Qualsiasi atto od omissione illecita, effettiva o presunta, commessa dalla **persona assicurata** nello svolgimento dell'attività assicurata.

A2 Sinistri in serie

La totalità di tutti i danni assicurati verificatisi in diverse fattispecie a seguito della stessa causa, nonché la conseguenza di più atti od omissioni nell'ambito della stessa fattispecie sono considerate come costituenti un unico e medesimo sinistro (**sinistri in serie** – ad esempio uguale tipo di trasgressione di direttive interne in qualità di organo societario; ripetuta omissione della compilazione del bilancio annuale; ripetuta violazione delle stesse disposizioni di legge; nel quadro della delega dei compiti inerenti la gestione di una società vengono violati diversi obblighi di sorveglianza da parte di un organo societario). A tale riguardo, il numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante.

Ai sensi della presente disposizione si considerano dovuti alla stessa causa tutti i sinistri riconducibili agli stessi o ad analoghi errori o violazioni di obblighi di diligenza.

Ai sensi della presente disposizione si tratta della stessa fattispecie quando esistono diversi fatti fra di essi collegati i quali, secondo il loro legame oggettivo, possono essere considerati solo nel loro insieme e quindi come un'unità.

A3 Società affiliata

Si tratta esclusivamente di una persona giuridica che, in termini di diritto di voto, risulta direttamente o indirettamente

- a) per oltre il 50% di proprietà dello **stipulante**;
oppure
- b) dal 20% al 50% di proprietà dello **stipulante**, e per cui questi può dimostrare di esercitare un'influenza preponderante sulla gestione degli affari.

A4 Danni patrimoniali

Danni quantificabili in termini pecuniari che non risultano riconducibili a danni corporali o materiali e non costituiscono danni consequenziali diretti o indiretti di danni corporali (ad es. uccisione, ferimento o altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite reddituali che ne derivano) e di danni materiali (ad es. distruzione, danneggiamento o perdita di cose, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite reddituali che ne derivano per il danneggiato).

A5 Persone assicurate

1 Tutte le persone di seguito riportate nella loro qualità o funzione di membri precedenti, attuali o futuri di organi societari dello **stipulante** e/o di una sua **società affiliata**:

- a) membri dei consigli di amministrazione;
- b) amministratori di cooperative;
- c) direttori di società a garanzia limitata;
- d) membri del comitato direttivo di associazioni;
- e) membri di consigli di fondazione (per gli istituti di previdenza del personale, soltanto se questa copertura è inclusa);
- f) membri di consigli direttivi e direzioni;
- g) membri dell'ufficio di revisione interno alla società;
- h) collaboratori che di fatto svolgono una funzione di organo societario;
- i) soci fondatori.

Nel novero delle **persone assicurate** rientrano anche i membri della commissione di previdenza interna ai sensi della disposizione C7, gli organi delegati in società terze ai sensi della disposizione C8 nonché i collaboratori che non svolgono una funzione di organo societario de facto conformemente alla disposizione C3.

2 La copertura assicurativa è estesa anche ai collaboratori, nella misura in cui contro di essi vengano avanzate pretese attinenti a quelle nei confronti di una o più delle **persone assicurate** precedentemente menzionate.

3 L'assicurazione copre altresì le persone di seguito riportate, a seguito di una **violazione di obblighi** da parte delle **persone assicurate** di cui alle precedenti disposizioni A5.1 litt. a) – i):

- a) i coniugi o i partner registrati delle **persone assicurate**, a condizione che essi, in qualità di conviventi, siano chiamati a rispondere di **violazioni di obblighi** commesse dalle **persone assicurate** stesse;
- b) gli eredi e i rappresentanti legali (tutori, amministratori della successione) delle **persone assicurate**, a condizione che essi siano chiamati a rispondere di **violazioni di obblighi** commesse dalle **persone assicurate** prima del loro decesso, della perdita della capacità civile, dell'insolvenza o del fallimento.

La copertura assicurativa non è operante per atti od omissioni commessi autonomamente da coniugi, partner registrati, eredi e rappresentanti legali.

A6 Anno di assicurazione

Per **anno di assicurazione** si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio, il quale si estende dalla data di esigibilità del premio annuo fino alla data di scadenza che precede quella di esigibilità del premio successivo.

A7 Stipulante

Si tratta della persona giuridica o dell'istituto autonomo di diritto pubblico riportato nella polizza come **stipulante**.

B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1

Rischio, attività e responsabilità civile assicurati

- 1 AXA presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti delle **persone assicurate**.
 - **Danni patrimoniali** (rientrano in questa definizione anche i danni corporali o materiali arrecati a terzi, nella misura in cui non si tratti del risarcimento degli stessi, bensì dei **danni patrimoniali** effettivi che ne derivano allo **stipulante** e/o a una sua **società affiliata**);
 - Costi e altre prestazioni assicurate secondo il punto C (Condizioni speciali).
- 2 L'assicurazione copre la responsabilità civile delle **persone assicurate** derivante dallo svolgimento delle loro funzioni e compiti o dalla loro assunzione di obblighi e responsabilità in rapporto con la fondazione/l'istituzione, l'amministrazione, la gestione operativa, il controllo o la liquidazione dello **stipulante** e/o delle sue **società affiliate**.
- 3 L'assicurazione copre anche le pretese di risarcimento danni avanzate dallo **stipulante** nei confronti di una **persona assicurata** che ricopre il ruolo di membro di un organo societario dello stipulante stesso (pretese interne).

B2

Validità temporale

- 1 L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di una **persona assicurata** durante il periodo di validità della polizza (durata del presente contratto e di eventuali altri contratti stipulati presso AXA e sostituiti dalla presente polizza, nonché di un'eventuale assicurazione assunta da AXA per i rischi precedenti e/o per i rischi postumi di cui alle disposizioni B2.5 e B2.6 - B2.9).
- 2 Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata la richiesta di risarcimento, si considera quello in cui
 - nei confronti della **persona assicurata** viene avanzata per la prima volta una richiesta scritta di risarcimento di danni, ovvero allorquando una **persona assicurata** riceve la comunicazione scritta secondo cui nei suoi confronti potrebbe essere avanzata una pretesa che rientra nel campo di applicazione della presente assicurazione;
 - ad AXA vengono notificate in forma scritta circostanze che soddisfano quanto richiesto alla disposizione D3.2.

Una simile notifica fa sì che eventuali richieste di risarcimento di danni conseguenti a dette circostanze vengono trattate come se fossero state avanzate per iscritto all'atto della comunicazione e fossero state denunciate ad AXA.

- 3 Tutte le pretese relative ad un **sinistro in serie** si considerano avanzate nel momento in cui è stata formulata per la prima volta una richiesta conformemente alla disposizione B2.2.
- 4 Nel dubbio, una **violazione degli obblighi** dovuta ad omissione si considera avvenuta nel giorno in cui l'atto trascurato od omesso doveva essere compiuto onde evitare il verificarsi del **danno patrimoniale**.
- 5 **Rischi precedenti**
 - 5.1 La copertura assicurativa comprende anche le pretese per i danni causati anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto. Lo stesso vale per tutte le pretese derivanti da un sinistro ai sensi della disposizione A2, qualora almeno una causa di uno dei danni risalga a prima dell'inizio del contratto. La copertura assicurativa è operante solo se, anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto (data di continuità), la **persona assicurata** non era e, tenuto conto delle circostanze, non poteva neppure essere a conoscenza degli atti o delle omissioni che motivano la sua responsabilità.
 - 5.2 Se lo **stipulante** ha acquisito una nuova società, l'assicurazione non copre le pretese per danni conseguenti ad atti o omissioni commessi prima dell'inclusione di tale società nel presente contratto.
 - 5.3 In caso di estensione delle condizioni d'assicurazione nel corso della validità del contratto o a seguito di rinnovo dello stesso, la copertura assicurativa comprende, secondo le nuove convenzioni, anche le pretese per danni cagionati prima del momento della modifica, a condizione che la **persona assicurata**, prima dell'operatività della medesima, non fosse e, tenuto conto delle circostanze, non potesse neppure essere a conoscenza degli atti o delle omissioni che motivano la sua responsabilità.
- 6 **Assicurazione dei rischi postumi per le persone assicurate uscite dalla cerchia degli assicurati durante il periodo di validità della polizza**
 - 6.1 Se delle **persone assicurate** escono dalla cerchia degli assicurati, la copertura assicurativa sarà operante nei limiti dei termini di prescrizione previsti dalla legge – ma in ogni caso non oltre il periodo di validità della polizza - a condizione che gli atti o le omissioni che motivano la responsabilità della **persona assicurata** siano stati commessi prima della sua uscita.
 - 6.2 Se il presente contratto non viene rinnovato, o se non viene stipulata un'assicurazione per i rischi postumi, ad ogni **persona assicurata** che esce da una delle società assicurate prima della scadenza contrattuale, a partire dalla data di uscita viene garantita automaticamente e senza pagamento del premio un'assicurazione dei rischi postumi per una durata di 72 mesi, a copertura delle pretese avanzate contro detta **persona** in qualità di **assicurato**. Questa copertura dei rischi postumi non è operante per le persone che sono state licenziate o laddove la relazione giuridica sia stata risolta contro il volere della persona in questione.

7 Assicurazione dei rischi postumi in caso di uscita di società affiliate

7.1 Se una **società affiliata** non rientra più nella definizione stabilita nelle disposizioni A3 ad es. a seguito di vendita, la copertura assicurativa per i rispettivi organi resta operante per tutto l'arco di validità della presente polizza, nella misura in cui gli atti e le omissioni che motivano la responsabilità civile siano stati commessi prima dell'uscita della **società affiliata**.

7.2 Se le suddette richieste di risarcimento sono coperte anche da un altro contratto di assicurazione, l'assicurazione dei rischi postumi non è operante.

8 Assicurazione imprescrittibile dei rischi postumi in caso di estinzione dell'assicurazione

8.1 Qualora AXA o lo **stipulante** disdica o rifiuti di rinnovare il presente contratto, l'assicurazione può coprire le richieste di risarcimento di danni avanzate nei confronti delle **persone assicurate** entro un periodo massimo di 72 mesi dalla scadenza del contratto, sempre che sia possibile dimostrare che il comportamento che ha causato il danno si è verificato durante il periodo di validità del contratto. AXA si riserva il diritto di stabilire le condizioni e i premi a riguardo.

8.2 La comunicazione ad AXA circa l'intenzione di avvalersi dell'assicurazione dei rischi postumi deve essere effettuata per iscritto al più tardi 30 giorni dopo la scadenza **dell'anno di assicurazione**.

9 Liquidazione, fallimento, procedura concordataria, fusione o acquisizione dello stipulante

9.1 Se lo **stipulante** è oggetto di una procedura concordataria, viene sottoposto a liquidazione coatta, effettua una fusione o se una o più persone insieme acquisiscono almeno il 50% dei suoi diritti di voto, la copertura assicurativa sussiste unicamente per **violazioni di obblighi** commesse prima dell'inizio della liquidazione coatta, dell'apertura del fallimento, della fusione o dell'acquisizione, ovvero sino alla fine della moratoria concordataria. La copertura assicurativa cessa con la scadenza dell'**anno di assicurazione** ovvero al più tardi con la successiva scadenza del premio annuo.

9.2 Prima del termine dell'**anno di assicurazione** lo **stipulante** ha il diritto di chiedere ad AXA un'offerta per un'assicurazione dei rischi postumi della durata massima di 72 mesi. AXA si riserva il diritto di stabilire le condizioni e i premi a riguardo.

B3

Validità territoriale

1 L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo. Non sono invece coperte le pretese avanzate negli USA o in Canada, ovvero soggette al giudizio di un tribunale federale o statale di USA o Canada.

2 Qualora il diritto estero applicabile alla responsabilità civile della persona assicurata vieti la stipulazione di un'assicurazione D&O, oppure laddove tale diritto ammetta soltanto un'estensione assicurativa limitata, la copertura viene meno ovvero sussiste soltanto entro i limiti consentiti dal diritto estero vigente.

B4

Esclusioni generali

L'assicurazione non copre le pretese

1 derivanti da un'attività svolta dalla **persona assicurata** in una qualità che non sia quella contemplata nel presente contratto (ad es.: un'attività professionale come quella di avvocato, fiduciario o consulente aziendale).

Sono invece coperte le richieste di risarcimento nei confronti di **persone assicurate** a seguito della loro omessa sorveglianza su un collaboratore che ha svolto o avrebbe dovuto svolgere un'attività professionale (carve back);

2 concernenti violazioni intenzionali di prescrizioni di legge, decisioni delle autorità o **violazioni consapevoli di obblighi**. L'assicurazione copre invece l'anticipo delle spese di difesa ai sensi della disposizione D1.1.3.

A tale riguardo, AXA rinuncia a un'imputazione di conoscenza ai sensi della disposizione E6.2;

3 risultanti da prestazioni finanziarie di carattere penale o analogo (ad es.: pene pecuniarie o convenzionali, punitive and exemplary damages, ecc.);

4 dal mancato pagamento di imposte dirette e indirette (ad es. imposta sul valore aggiunto) e di contributi delle assicurazioni sociali (ad es. AVS, LPP). L'assicurazione copre invece la difesa dalle pretese ingiustificate ai sensi della disposizione C4;

5 per danni da inquinamento ambientale e per danni connessi all'amianto. L'assicurazione copre invece la difesa contro le pretese ingiustificate per danni da inquinamento;

6 avanzate in seguito a o in rapporto con episodi di corruzione attiva o passiva ovvero di altra forma di accettazione illecita di prestazioni da parte di una **persona assicurata**. L'assicurazione copre invece l'anticipo delle spese di difesa ai sensi della disposizione D1.1.3.

A tale riguardo, AXA rinuncia a un'imputazione di conoscenza ai sensi della disposizione E6.2;

7 che si trovano in rapporto con fattispecie già denunciate in precedenza

- in virtù di un altro contratto di assicurazione, oppure
- nel corso di un'altra validità contrattuale della presente polizza.

C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1

Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo (incl. le spese per indagini o inchieste)

- 1 Se contro la **persona assicurata** viene promosso un procedimento penale o amministrativo a seguito di una **violazione degli obblighi** che potrebbe comportare una prestazione assicurata, AXA si assume le spese derivanti alla persona assicurata da un tale procedimento (ad es. onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali) nonché le spese del procedimento stesso messe a carico della **persona assicurata**.
- 2 La copertura assicurativa comprende anche le spese sostenute dalla **persona assicurata** in occasione di una sua partecipazione ad un'indagine o inchiesta, ordinata ufficialmente per la prima volta nel corso della durata del contratto, a condizione che non venga indennizzata altrimenti a tale effetto. Per tali spese si intendono quelle ritenute necessarie e opportune, sostenute dalla **persona assicurata** previo consenso scritto da parte di AXA, e che sono in rapporto con la sua partecipazione ad un'indagine o inchiesta. Non rientrano in queste spese i costi interni, come i salari e altre remunerazioni a favore della **persona assicurata**, che sono a carico dello **stipulante** o di una sua **affiliata**.

Ai sensi di questa disposizione non sono intesi come indagine o inchiesta il controllo, l'esame o le verifiche effettuate regolarmente nel quadro delle disposizioni in materia di sorveglianza, che si riferiscono ad una moltitudine di imprese e non a una determinata azienda o **persona assicurata**.

- 3 In caso di ricorso concernente una multa o in caso d'appello contro una sentenza di prima o seconda istanza, AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.
- 4 Per il patrocinio della **persona assicurata**, AXA designa il legale d'intesa con la stessa. Da parte sua la **persona assicurata** non può conferire mandato a un legale senza previo consenso di AXA. La scelta del legale non pregiudica il diritto di AXA di designarne un altro per il procedimento in sede civile.
- 5 AXA rinuncia alla richiesta di rimborso delle prestazioni erogate in relazione all'assicurazione di protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo, tranne in caso di condanna penale a seguito di azioni commesse con dolo o dolo eventuale.

C2

Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto attribuitole dall'art. 14, cpv. 2, della Legge sul contratto di assicurazione (LCA), in base al quale essa può ridurre le prestazioni qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave della **persona assicurata**.

C3

Richieste di risarcimento in relazione al rapporto di lavoro (employment practices claims)

L'assicurazione copre le pretese avanzate da un candidato o da un collaboratore passato o attuale dello **stipulante** e/o di una sua **società affiliata** contro una **persona assicurata** a seguito di un danno patrimoniale correlato a una **violazione di obblighi**, presunta o effettiva, da parte della **persona assicurata** stessa.

In relazione alla presente disposizione, i pregiudizi di natura psichica sono parimenti equiparati a **danni patrimoniali**.

Nei limiti del presente ampliamento, la copertura assicurativa comprende anche le pretese avanzate nei confronti di collaboratori che non svolgono una funzione di organo societario de facto.

C4

Difesa contro le pretese ingiustificate in rapporto con le imposte dirette / indirette e con i contributi delle assicurazioni sociali

L'assicurazione copre la difesa contro le pretese ingiustificate in relazione al mancato versamento di imposte dirette e indirette (ad esempio imposta sul valore aggiunto) e dei contributi delle assicurazioni sociali (ad es. AVS, LPP).

C5

Spese in caso d'urgenza

Se, in caso d'urgenza, è dimostrabile che non è possibile ottenere entro limiti ragionevoli il consenso scritto di AXA per la concessione delle spese di difesa in relazione ad una richiesta di risarcimento, AXA accorderà il consenso per il pagamento delle spese di difesa con effetto retroattivo. La **persona assicurata** ha tuttavia l'obbligo di informare immediatamente AXA e lasciare alla stessa l'ulteriore trattamento del sinistro.

C6

Richieste imminenti

In caso di seria imminenza di una pretesa assicurata ai sensi del presente contratto, AXA copre a favore della **persona assicurata** anche i costi per la preparazione della difesa, nella misura in cui ciò appaia opportuno e adeguato in relazione alle pretese prospettate.

C7

Mandati in commissioni di previdenza interne

La copertura assicurativa si estende ai collaboratori dello **stipulante** e/o di una delle sue **affiliate** per le pretese derivanti dalla loro carica e funzione come membro di una commissione di previdenza competente per il piano previdenziale dello **stipulante** e/o di una delle sue **affiliate** presso una fondazione collettiva di diritto svizzero.

C8

Mandati presso società terze (mandati di terzi)

- 1 Qualora lo **stipulante** conferisca a una **persona assicurata** una delega come consigliere di amministrazione, consigliere di fondazione, direttore di una Sagl o membro del comitato direttivo in una società terza, nell'ambito delle ulteriori disposizioni della presente polizza la copertura assicurativa si estende automaticamente anche alle **violazioni degli obblighi** che la persona delegata ha commesso nella propria carica o nella funzione di organo della società terza.

In caso di mandati nelle persone giuridiche di seguito riportate, non sussiste invece alcuna copertura automatica per mandati di terzi:

- società quotate in borsa;
- istituti finanziari (ad es. banche, società di gestione di fondi, distributori di fondi, assicurazioni, casse malati, istituti di previdenza);
- società con sede al di fuori della Svizzera e del Liechtenstein;
- persone giuridiche che al momento dell'assunzione del mandato presentano un indebitamento eccessivo o una perdita di capitale.

Tali mandati di terzi possono essere notificati ad AXA per un'eventuale verifica.

Non sono considerate società terze ai sensi del presente ampliamento della copertura le imprese che rientrano nella definizione di «**stipulante**» e «**società affiliata**».

- 2 Qualora nel corso della durata contrattuale la persona delegata venga sostituita da un'altra **persona assicurata**, la copertura assicurativa si estende automaticamente anche al nuovo titolare del mandato.
- 3 L'assicurazione non copre le pretese
 - 3.1 avanzate dallo **stipulante**, dalle sue **società affiliate** o da società terze contro la **persona assicurata**, ovvero reciprocamente fra **assicurati**;
 - 3.2 avanzate in relazione ai rapporti di lavoro (employment practices claims);
 - 3.3 in relazione con circostanze che risultano note allo **stipulante**, a una delle sue **società affiliate**, a una società terza o a una **persona assicurata** al momento dell'assunzione di un mandato di terzi, ovvero che avrebbero dovuto essere presumibilmente note in tale momento.
- 4 La copertura assicurativa viene garantita dopo che altre assicurazioni (E11) hanno versato le prestazioni di loro competenza e/o dopo eventuali indennizzi, in virtù di una possibilità legale, statutaria o contrattuale della società terza di mantenere indenni le persone in questione. In quest'ultimo caso, la disposizione C9 non trova applicazione.

C9

Inclusione nella copertura dello stipulante o delle sue società affiliate in caso di indennizzo (company reimbursement)

Se la **persona assicurata** ha diritto ad un indennizzo da parte dello **stipulante** o di una delle sue **società affiliate**, il diritto alle prestazioni assicurative previsto dal presente contratto passa allo **stipulante** o alle sue **società affiliate**, nella misura in cui queste abbiano erogato delle prestazioni dovute in base al presente contratto.

C10

Copertura per le spese di indagine in caso di inchiesta in una fattispecie della società

In caso di procedura d'indagine ufficiale in una fattispecie dello **stipulante** o di una delle sue **società affiliate**, AXA si fa carico per una **persona assicurata** dei costi per un avvocato incaricato della rappresentanza e delle spese processuali e giudiziarie a partire dall'apertura della procedura d'indagine stessa. A tale riguardo, devono risultare adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) La procedura di indagine deve essere correlata a una possibile **violazione di obblighi**, la quale a sua volta può comportare come conseguenza una pretesa assicurata;
- b) la prima disposizione che obbliga la **persona assicurata** a partecipare a una procedura d'inchiesta ufficiale deve avvenire entro il periodo di assicurazione o il termine ulteriore di avviso; la prima disposizione viene notificata ad AXA da parte della **persona assicurata** il prima possibile, tuttavia al più tardi 60 giorni dopo la scadenza del periodo di assicurazione o dell'assicurazione dei rischi postumi. In tale disposizione, la **persona assicurata** deve essere obbligata da un'istanza statale alla partecipazione (ad es. a un'udienza) in una procedura di indagine;
- c) L'obbligo di collaborazione nella procedura di indagine ufficiale deriva alla **persona assicurata** dalla sua attività di membro del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione (ovvero di una funzione analoga per le società estere);
- d) Non può trattarsi di una procedura d'inchiesta che
 - viene condotta, in parte o del tutto entro la portata giuridica territoriale o comunque secondo il diritto vigente di USA o Canada. Rientrano in questa categoria anche le procedure avviate dalla United States Securities Exchange Commission (SEC);
 - è diretta nei confronti di un settore economico in generale;
- e) La **persona assicurata** non può avanzare alcuna pretesa sotto il profilo legale, statutario o contrattuale ad essere tenuta indenne dallo **stipulante** o da una sua **società affiliata** (in parziale deroga alla disposizione C9).

C11

Costi di reputazione

- 1 Qualora l'immagine o la buona reputazione di una **persona assicurata** vengano danneggiate a causa di un evento assicurato, AXA si fa carico dei costi per il ripristino della reputazione della **persona assicurata**.
- 2 In parziale deroga alla disposizione C9, i costi per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione non vengono assunti da AXA nella misura e nel caso in cui la **persona assicurata** venga altrimenti tenuta indenne a tale effetto dallo **stipulante** o da una sua **società affiliata**.

Sono considerate spese per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione tutti gli oneri ritenuti necessari e opportuni che, previo consenso scritto da parte di AXA, vengono sostenuti per la prestazione lavorativa di uno specialista indipendente di PR.

C12

Sequestro di beni patrimoniali

Qualora il patrimonio di una **persona assicurata** venga sequestrato o congelato in diretta correlazione con una pretesa coperta dalla presente assicurazione, AXA sostiene i costi opportuni per la difesa da tale disposizione. A tale riguardo, fanno eccezione eventuali garanzie da depositare.

C13

Costi di estradizione

La copertura assicurativa si estende ai costi di estradizione di **persone assicurate**, nella misura in cui la domanda di estradizione sia effettuata sulla base di una **violazione di obblighi** che può comportare come conseguenza una pretesa assicurata, a fronte di un rapporto di diretta correlazione.

Sono considerati costi di estradizione tutti i costi sostenuti per opporsi attraverso le vie legali contro una domanda di estradizione avanzata dalla rispettiva giurisdizione nazionale.

È considerata come domanda di estradizione qualsiasi rogatoria formale, richiesta, ordine di arresto o altro atto amministrativo che si basa sulla rispettiva legislazione nazionale in materia di estradizione.

C14

Copertura automatica per nuove società affiliate

Qualora nel corso della durata contrattuale lo **stipulante** e/o una sua **società affiliata** fondino o rilevino una persona giuridica, la copertura assicurativa si estende anche agli organi societari di quest'ultima. Da questa copertura automatica sono esclusi gli organi societari di persone giuridiche

- la cui somma di bilancio incide per oltre il 50% della somma di bilancio consolidata dello **stipulante** e delle sue **società affiliate**;
- che sono quotate su una borsa valori;
- che hanno la propria sede negli USA o in Canada.

D Sinistri

D1

Prestazioni

1 Prestazioni assicurate

1.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale, AXA indennizza l'ammontare che la **persona assicurata** è tenuta a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento.

Nei limiti della somma assicurata, AXA si assume i costi in virtù delle disposizioni C1 – C14 delle condizioni particolari. Per tali costi trova applicazione per analogia la disposizione B2 concernente la validità temporale.

1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.

1.3 Anticipo delle spese di difesa

AXA anticipa le spese di difesa in caso di pretese avanzate in relazione con

- la violazione intenzionale delle prescrizioni di legge e delle decisioni delle autorità;
- **violazioni di obblighi** commesse consapevolmente;
- corruzione attiva o passiva, ovvero altra forma di percepimento illecito di prestazioni

fino al momento in cui le suddette azioni od omissioni

- vengono sancite da una sentenza passata in giudicato, da una procedura giudiziaria, arbitrale od ordinata da un'autorità, ovvero in una conciliazione; oppure
- vengono ammesse da una **persona assicurata**.

Nel caso di una simile constatazione o di un simile riconoscimento, la copertura assicurativa cessa con effetto retroattivo e i costi fino ad allora anticipati devono essere rimborsati ad AXA.

2 Limitazione delle prestazioni

- 2.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese e spese (in modo particolare: interessi, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione e altre spese, come le indennità processuali o ripetibili alla controparte) sono limitate alla somma assicurata indicata nella polizza.
- 2.2 A singoli rischi inclusi nell'assicurazione si applica un eventuale massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata) specificato nella polizza per le relative pretese e spese. Nella polizza può essere concordato un massimale comune per più rischi.
- 2.3 Se le pretese e le spese (comprese quelle in rapporto con rischi per cui sono stati fissati dei massimali) superano la somma assicurata che è indicata nella polizza per ogni sinistro o per un **sinistro in serie**, l'ammontare del risarcimento a carico di AXA è limitato al massimo alla somma assicurata (indennizzo massimo).
- 2.4 Dalla somma assicurata e dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta. Le spese interne sostenute da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono considerate.
- 2.5 La somma assicurata e il massimale speciale sono intesi come garanzia unica per ogni **anno di assicurazione**, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo una volta per tutte le richieste di risarcimento avanzate per danni e spese verificatisi nel corso dello stesso **anno di assicurazione**.
- 2.6 Le prestazioni si basano sulle condizioni del contratto (come le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore nel momento in cui è stata avanzata la prima richiesta di risarcimento ai sensi della disposizione B2.2).

D2

Franchigia

- 1 La **persona assicurata** sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza.

La franchigia si riferisce anche alle spese. Per la fissazione della franchigia non vengono considerate le spese interne sostenute da AXA per la liquidazione del sinistro.
- 2 Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture previste dalla presente polizza, che prevedono franchigie diverse, la **persona assicurata** dovrà sopportare al massimo l'importo corrispondente alla franchigia più elevata di tutte quelle pattuite.
- 3 Di regola la franchigia è a carico della **persona assicurata**. Se AXA paga l'indennizzo direttamente al danneggiato, senza dedurre la franchigia, la **persona assicurata** dovrà rimborsare ad AXA il relativo importo rinunciando a qualsiasi eccezione od obiezione.

D3

Avviso sinistri

- 1 Lo **stipulante** e/o la **persona assicurata** sono tenuti a informare AXA per iscritto il più presto possibile qualora nei confronti di una **persona assicurata** venga avanzata per iscritto per la prima volta una pretesa, oppure qualora una **persona assicurata** riceva una comunicazione scritta secondo cui nei suoi confronti potrebbe essere avanzata una pretesa rientrante nel campo di applicazione della presente assicurazione.
- 2 Se nel corso della durata della polizza lo **stipulante** e/o una **persona assicurata** vengono a conoscenza di circostanze tali da comportare potenzialmente una pretesa coperta dall'assicurazione, gli stessi hanno la possibilità di notificare per iscritto tali circostanze fino alla scadenza della durata contrattuale (ovvero sino alla fine della durata dell'assicurazione dei rischi postumi concordata). Presupposto per l'operatività della copertura assicurativa è che la comunicazione contenga le seguenti informazioni:
 - una descrizione dei fatti che lasciano intuire una successiva richiesta di risarcimento;
 - indicazioni sul tipo e sull'ammontare del danno possibile;
 - ora, luogo, tipo e constatazione della **violazione degli obblighi**;
 - dati delle **persone assicurate** coinvolte e dei potenziali danneggiati.
- 3 Se a seguito di un evento che potrebbe riguardare l'assicurazione viene promosso un procedimento contro una **persona assicurata**, questa ha l'obbligo di dare notizia ad AXA il più presto possibile circa tale circostanza.

D4

Obblighi d'informazione in caso di sinistro

Lo **stipulante**, le sue **società affiliate** e le **persone assicurate** sono tenuti, in ogni momento e a proprie spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi di prova riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle il più presto possibile tutti gli atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Lo **stipulante** ha inoltre l'obbligo, senza attendere una esplicita richiesta, di fornire ad AXA qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dal danneggiato.

D5

Trattamento del danno

- 1 AXA tratta il danno solo se le pretese avanzate superano l'ammontare della franchigia. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, rappresenta la **persona assicurata**. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per la **persona assicurata**.

- AXA ha il diritto di rinunciare a un trattamento proprio del sinistro. In questo caso, AXA comunica per iscritto alla **persona assicurata** che essa ha diritto alla libera scelta dell'avvocato. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e doveri in caso di sinistro.
- 2 Lo **stipulante**, le sue **società affiliate** e le **persone assicurate** hanno l'obbligo di sostenere al meglio AXA nel trattamento del danno, in modo particolare nell'accertamento della fattispecie e del danno nonché nella difesa contro le pretese avanzate.
 - 3 Di regola AXA paga l'indennizzo direttamente al danneggiato. Per quanto riguarda la franchigia si rimanda alla disposizione D2.
 - 4 Se non può essere ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, di concerto con la **persona assicurata** AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Sotto questo profilo, AXA rappresenta pertanto la **persona assicurata**. AXA si assume le spese processuali e legali sostenute dalla **persona assicurata**, riservandosi il diritto di concludere accordi sugli onorari con il legale del processo. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate alla **persona assicurata**, ad eccezione delle indennità attribuite a quest'ultima e destinate a coprire le spese personali.
- 5 Qualora AXA desideri concludere una transazione con il richiedente, alla quale però la **persona assicurata** si oppone, l'obbligo di risarcimento di AXA sarà limitato all'importo con il quale sarebbe stato possibile liquidare il sinistro in via conciliativa.
 - 6 In caso di sinistro, AXA è autorizzata a recapitare gli avvisi e le dichiarazioni relativi a tutte le **persone assicurate** esclusivamente all'ultimo indirizzo dello **stipulante**. Questa procedura ha valore giuridico.

D6

Buona fede contrattuale

- 1 Salvo il caso in cui AXA abbia dato il suo consenso preventivo, lo **stipulante**, le sue **società affiliate** e le **persone assicurate** dovranno astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato (o con chi lo rappresenta) concernente le pretese di risarcimento e, inoltre, non dovrà riconoscere responsabilità o richieste di nessun genere né concludere transazioni o effettuare pagamenti a titolo di risarcimento.
- 2 In caso di violazione della buona fede contrattuale, AXA eroga le prestazioni soltanto se viene dimostrato che tali misure hanno prodotto un risultato migliore.

E Disposizioni varie

E1

Inizio e scadenza del contratto

1 Durata del contratto

- 1.1 La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto sono indicate nella polizza.
- 1.2 Alla scadenza, il contratto si rinnova per un ulteriore anno, a condizione che
 - a) non venga disdetto entro i termini previsti da una delle parti contraenti;
 - b) durante la durata contrattuale non siano state avanzate pretese o sollevate circostanze particolari;
 - c) nell'esercizio concluso il conto annuale (chiusura individuale e, se disponibile, chiusura consolidata) dello **stipulante** e delle sue **società affiliate** non presenti un capitale proprio negativo.

Se nel corso della durata contrattuale si verificano uno o più dei suddetti eventi secondo la lit. b) o c), il contratto si estingue alla scadenza, rispettivamente alla data di scadenza del prolungamento del contratto medesimo, senza che risulti necessaria una disdetta scritta. La prosecuzione dello stesso richiede la stipulazione di una nuova convenzione scritta. Il recapito o il pagamento della fattura per il periodo di proroga del contratto non comporta tuttavia un riconoscimento reciproco del prolungamento del contratto.

- 1.3 Mediante un preavviso di 60 giorni, da darsi per iscritto, il contratto può essere disdetto da entrambe le parti contraenti per la data di scadenza prevista o, nel caso di rinnovo, per la data convenuta.

2 Fallimento dello stipulante

In caso di fallimento dello **stipulante**, AXA rinuncia a invocare l'art. 55 della LCA. Dalla data della dichiarazione di fallimento opera l'assicurazione dei rischi postumi nell'ambito della disposizione B2.9.

3 Rinuncia alla disdetta in caso di sinistro

AXA rinuncia al diritto di disdetta in caso di sinistro (art. 42 LCA).

E2

Aggravamento e diminuzione del rischio

- 1 Lo **stipulante** e/o la **persona assicurata** sono tenuti a notificare il prima possibile (e comunque non oltre 60 giorni) e per iscritto ad AXA qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità alla conclusione del contratto.

- 2 Per aggravamento del rischio ai sensi di quanto precede si intende:
 - a) acquisizione di una **società affiliata** che non rientra sotto la copertura automatica ai sensi della disposizione C14;
 - b) l'assunzione diretta o indiretta di almeno il 50% dei diritti di voto dello **stipulante** da parte di una o più persone fisiche o giuridiche – sia che agiscano da sole o congiuntamente;
 - c) la liquidazione coatta, il fallimento o la fusione dello **stipulante**.
- 3 In caso di aggravamento del rischio AXA può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, oppure disdirlo entro 30 giorni da quando ha ricevuto la notifica dell'aggravamento del rischio, dando un preavviso di 14 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo **stipulante** se le parti non riescono a raggiungere un accordo circa l'aumento di premio. In ambedue i casi AXA ha diritto al maggior premio commisurato al rischio, e ciò a decorrere dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

E3 Obbligo d'informazione

AXA ha in qualsiasi momento il diritto di richiedere dati finalizzati alla valutazione del rischio, come ad es. un rapporto di revisione aggiornato e comprensivo della relazione d'esercizio (rapporto annuale, conto economico, bilancio, allegato).

E4 Collocamento in borsa

Se nel corso della durata del contratto le azioni o i derivati azionari dello **stipulante** o di una sua **società affiliata** vengono registrati per la prima volta presso una o un'ulteriore borsa valori, o se per gli stessi viene avviata la procedura di registrazione, lo **stipulante** deve darne comunicazione scritta ad AXA il più presto possibile, ma in ogni caso prima del collocamento in borsa; inoltre deve allegare alla comunicazione il prospetto di ammissione alla quotazione. L'assicurazione copre le **violazioni di obblighi** in relazione al collocamento in borsa solo dal momento in cui AXA ha dato il suo assenso per iscritto. In riferimento al collocamento in borsa, AXA si riserva il diritto di adeguare le condizioni contrattuali e i premi.

E5 Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi contrattuali

Qualora lo **stipulante**, una **società affiliata** o una **persona assicurata** commetta una violazione colposa dei suoi obblighi o doveri, con un conseguente aumento della prestazione che AXA deve erogare, la copertura assicurativa si riduce in proporzione dell'aumento generato.

E6 Imputazione di conoscenza (severability)

- 1 Per quanto concerne le notifiche e le indicazioni riportate nella proposta/nel questionario vale il principio secondo cui nessuna indicazione ivi contenuta e nessun fatto a conoscenza di una persona assicurata possono essere imputati a un'altra persona assicurata, al fine di rispondere alla domanda se sussiste una copertura attraverso il presente contratto (rinuncia all'imputazione di conoscenza). Sono tuttavia escluse le persone assicurate che hanno violato l'obbligo di dichiarazione. L'imputazione di conoscenza si applica a tutte le **persone assicurate** in caso di falsa dichiarazione nella proposta relativamente alle domande sulla situazione finanziaria.
- 2 Nell'applicazione delle esclusioni di cui alle disposizioni B4.2 e B4.6, ad una **persona assicurata** non vengono imputati la conoscenza, gli atti o le omissioni di un'altra **persona assicurata**.

E7 Prescrizione relativa al contratto di assicurazione

A parziale deroga dell'art. 46, cpv. 1 della LCA, le pretese derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni a decorrere dalla data del verificarsi dell'evento su cui è fondata l'obbligazione di pagamento di AXA.

E8 Premio

- 1 **Modalità di calcolo del premio**
Le modalità di calcolo del premio sono definite nella polizza.
- 2 **Pagamento del premio**
Il premio che risulta nella polizza scade il primo giorno di ogni **anno di assicurazione**. Se è stato convenuto il pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'**anno di assicurazione** si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

E9 Cessione di diritti

Senza il consenso di AXA, la **persona assicurata** non è autorizzata a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

E10 Cessione di pretese di risarcimento

Le pretese che una **persona assicurata** può far valere nei confronti di terzi passano ad AXA in misura pari alle prestazioni da essa erogate. La **persona assicurata** risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso. La copertura assicurativa si estingue qualora i terzi coinvolti vengano sollevati dalle loro responsabilità senza il consenso di AXA.

E11**Altre assicurazioni (sussidiarietà)**

Se il sinistro dichiarato è coperto anche da un altro contratto di assicurazione, quest'ultimo ha la precedenza nel versamento delle prestazioni. La presente assicurazione interviene, entro i limiti della somma assicurata e delle condizioni da essa previste, solo dopo che l'altra assicurazione ha versato le prestazioni, salvo laddove l'altro contratto assicurativo sia stato stipulato espressamente come contratto in eccedente rispetto a questa polizza.

E12**Liechtenstein**

Se lo **stipulante** ha la propria sede nel Liechtenstein e soggiace al diritto di questo paese, vale quanto segue:

nei casi in cui la polizza o le condizioni del contratto rinviano alla legislazione svizzera si sottintende anche la relativa legislazione del Liechtenstein.

E13**Diritto applicabile e foro**

- 1 Per il presente contratto di assicurazione si applica il diritto svizzero e per lo **stipulante** con sede nel Liechtenstein quello di questo paese.
- 2 In caso di controversie derivanti dal presente contratto sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso dello **stipulante** con sede nel Liechtenstein, i tribunali di questo paese.

E14**Sanzioni**

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono alla fornitura delle prestazioni risultanti dal contratto.

